

5 giugno 2020
38/FPS

Organismo Italiano di Contabilità - Decreto Legge n. 23/2020 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio – Chiarimenti

SINTESI

In conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il documento interpretativo n. [6](#) con il quale ha fornito chiarimenti in merito alla facoltà di deroga, ove sussistano determinate condizioni, al presupposto della continuità aziendale.

Nella fase di preparazione del bilancio le società che decidono di avvalersi della suddetta deroga dovranno fornire in nota integrativa adeguata informativa circa:

- la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga;
- gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;
- i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare ad operare in continuità.

L'art. 2423-*bis*, co. 1, n. 1), c.c., prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisca un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (presupposto della continuità aziendale).

In conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in data 3 giugno 2020 il documento interpretativo n. [6](#) recante "Decreto Legge 8 aprile 2020, n. [23](#) - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", fornendo chiarimenti in merito alle disposizioni previste dall'[art. 7](#), D.l. n. 23/2020 (cd. decreto "Liquidità"), il quale ha introdotto la facoltà di deroga, ove sussistano determinate condizioni, al suddetto presupposto della continuità aziendale.

Come noto, il predetto articolo 7 prevede che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis*, co. 1, n. 1), c.c., possa comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del D.l. n. 18/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio 2019.

I criteri di valutazione devono essere specificamente illustrati nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente (vedi per un esame completo Fisco News n. 43).

Ambito di applicazione della norma

La norma in esame introduce una facoltà di deroga all'articolo 2423 *bis*, co. 1, n. 1), c.c. se sussistono determinate condizioni.

Richiamando espressamente il predetto articolo 2423 *bis*, rientrano nell'ambito di applicazione della norma solo le società che, per la redazione del bilancio d'esercizio o del bilancio

consolidato, applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali (OIC). Pertanto, restano escluse dalla disposizione del decreto le società che adottano i principi contabili internazionali.

La deroga prevista si applica ai bilanci d'esercizio:

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La deroga prevista dalla norma, quindi, non si applica ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

Modalità di applicazione

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data, la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio sussisteva la prospettiva della continuità aziendale.

Non è, invece, possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio la società si trovava in una situazione in cui non vi erano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (ma non si erano ancora accertate cause di scioglimento di cui all'[art. 2484](#) c.c.) ovvero veniva accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento.

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021), la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019 / 31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività con le modalità applicative sopra descritte.

Nota integrativa

Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga in esame descrive in nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

In particolare, le società che decidono di avvalersi della deroga sulla continuità aziendale dovranno fornire adeguata informativa circa:

- la scelta fatta dall'impresa di applicare l'art. 7, D.I. n. 23/2020;
- gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;
- i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare ad operare in continuità;

Inoltre, nel caso in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa devono essere descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.